



Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF. Anno 2017. Conferma aliquota.

L'anno 2017, il giorno 23 del mese di Gennaio alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Michelutto Manfredi	Sindaco	Presente
Maurizio Valentina	Consigliere	Presente
Scrazzolo Barbara	Consigliere	Presente
Bidin Simone	Consigliere	Presente
Gigante Claudio	Consigliere	Presente
Barel Cristian	Consigliere	Assente
Sartori Monica	Consigliere	Presente
Guerin Alessandro	Consigliere	Assente
Bertoia Davide	Consigliere	Presente
Maniero Fabio	Consigliere	Presente
Pascutto Maurizio	Consigliere	Presente
Paschetto Laura	Consigliere	Presente
Buttò Cristian	Consigliere	Assente

Partecipa il Segretario Comunale dott. Mauro Di Bert.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Manfredi Michelutto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Premesso che l'art. 38, comma 1, della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali" stabilisce che "I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale";

Considerato che la Legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2017-2019 (L.R. 24/2016) non fissa direttamente una specifica tempistica per l'anno 2017 e comporta, quindi, l'applicazione della tempistica definita a livello statale;

Dato atto che, ai sensi del comma 11, dell'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato sulla G.U. n. 304/2016, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

Richiamato il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), a norma dell'art. 48 comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998 n. 191;

Dato atto che, ai sensi del co. 3, dell'art. 1 del citato decreto legislativo, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale e che tale variazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Visto il combinato disposto dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il quale dispone che "*I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale...*" e degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi che attribuiscono al Consiglio Comunale, la competenza in materia di approvazione e modifica dei regolamenti;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/01/2008, come modificata con atto n. 25 del 02/09/2013, entrambi esecutivi ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/06/2016 è stata confermata nella misura di 0,6 punti percentuali, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2016;

Richiamato l'art. 3 "Determinazione dell'aliquota" del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF che così recita:

Art. 3

Determinazione dell'aliquota

- 1) *Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e degli artt. 42, co. 2, lett. a) e 48 del D.Lgs. 267/2000, organo competente a deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Consiglio Comunale con propria deliberazione di modifica del presente Regolamento, da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione. In sede di approvazione del presente Regolamento, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF è approvata dal Consiglio Comunale.*
- 2) *L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali (0,8%), come previsto dall'art. 1 comma 142 lettera a) L. 296 del 27 dicembre 2006.*
- 3) *L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura di 0,6 punti percentuali (0,6%).*
- 4) *Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata con le modalità e i termini previsti dai precedenti commi 1 e 2. In caso di mancata approvazione della variazione dell'aliquota entro i*

termini previsti, la stessa si intende confermata e prorogata di anno in anno.

Richiamato il comma 26, primo periodo, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”*, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”*, il quale dispone che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”*;

Ritenuto opportuno non modificare la misura dell'aliquota, confermando la stessa allo 0,6 per cento anche per l'anno 2017, al fine di garantire comunque gli equilibri di bilancio;

Richiamato l'art. 8, co. 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 *“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”*, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 - come modificato dal comma 713, lettera a) e comma 717, lettera a) della Legge n. 147 del 2013 -, il quale dispone che l'Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, sono sostituite dall'Imposta Municipale Propria (IMU);

Considerato che, in virtù della modifica normativa introdotta dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175, il quale ha soppresso all'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 360 del 1998, le parole *“salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento”*, l'acconto dell'imposta in oggetto deve essere determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote e dell'esenzione vigente nell'anno precedente;

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale dispone che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto ancora i commi 31 e 32 dell'art. 14, della L.R. n. 27/2012 i quali prevedono che:

- co. 31: Gli enti locali del Friuli V.G. adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;

b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio;

- co. 32: Gli enti locali del Friuli V.G. possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;

b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legge n. 446 del 1997;
- il co. 3, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 360/1998, dispone che "I Comuni ... possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui co. 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002" ...;

Visto:

- il D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed in particolare l'articolo 52;
- l'art. 42, comma 2, lett. a) e lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi;
- il D.Lgs. 21/11/2014, n. 175;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);
- la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 27, ed in particolare l'articolo 14, commi 31 e 32;
- lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 co. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, reso dal responsabile del servizio finanziario;

Richiamato l'art. 172, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate

- 1) Di confermare per l'anno 2017, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,6 punti percentuali (0,6%).
- 2) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 13, co. 15, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e del co. 3, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 360/1998.
- 3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, co. 12 della L.R. 17/2004.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Venuto Patrizia

Parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Ronchis, 17/01/2017

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Venuto Patrizia

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Ronchis, 17/01/2017

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Venuto Patrizia

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Manfredi Michelutto

Il Segretario Comunale
F.to dott. Mauro Di Bert

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 27/01/2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 10/02/2017.

Ronchis, lì 27/01/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigia Sbaiz

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/01/2017 al 10/02/2017.

Ronchis, lì 11/02/2017

Il Responsabile della Pubblicazione

Comunicazione ai Capigruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 27/01/2017.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 23/01/2017.

Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 – deliberazione non soggetta a controllo.

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to Luigia Sbaiz

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Ronchis, lì

Il Responsabile
Luigia Sbaiz